

SUPPLEMENTO SPECIALE DEL BOLLETTINO UFFICIALE

PER LA CONSULTAZIONE DELLA SOCIETÀ REGIONALE

Iniziative legislative, regolamentari, amministrative di rilevante importanza

Pubblicazione ai sensi dell'articolo 50 "Iniziativa legislativa" dello Statuto della Regione Emilia-Romagna

X legislatura

N. 206

14 dicembre 2017

PROGETTO DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI CONSIGLIERI BIGNAMI, AIMI

MODIFICA ALLA LEGGE REGIONALE 24 MARZO 2004, N.5 "NORME PER L'INTEGRAZIONE SOCIALE DEI CITTADINI STRANIERI IMMIGRATI. MODIFICHE ALLE LEGGI REGIONALI 21 FEBBRAIO 1990, N.14 E 12 MARZO 2003, N.2"

Oggetto assembleare n. 5788

Relazione

Il Patto di accoglienza è uno strumento fondamentale con il quale il soggetto gestore dell'accoglienza e i beneficiari della stessa si impegnano reciprocamente al rispetto di norme per la convivenza civile e per il perseguimento dell'integrazione. Uno strumento che si rende ancor più necessario introdurre, all'interno della legislazione regionale vigente, alla luce dei continui sbarchi, sul territorio nazionale, di migranti richiedenti asilo che trovano poi ospitalità anche nelle numerose strutture della nostra Regione.

Si ritiene infatti che il Patto di accoglienza, già utilizzato nel 2011, nell'ambito delle disposizioni in merito alla gestione emergenziale connessa allo straordinario afflusso di migranti dai Paesi del Nord Africa, debba trovare una adeguata e puntuale valorizzazione affinché sia stabilito, con chiarezza, il principio che chi trova accoglienza assume, anche tacitamente, una serie di impegni nei confronti del territorio ospitante, facendosi carico anche delle conseguenze derivanti dalla violazione del Patto stesso.

A tal proposito si ricorda che, proprio nel 2011, in una circolare del 15 luglio dell'Agenzia Regionale di Protezione civile avente ad oggetto "Patto di accoglienza dei richiedenti protezione internazionale in Emilia-Romagna" si esplicitava che, per l'attivazione del percorso di accoglienza "il soggetto gestore condivide e sottoscrive un Patto di accoglienza, nel quale il soggetto gestore si impegna a garantire accoglienza... e il beneficiario si impegna a una permanenza attiva e partecipativa. Con il Patto il richiedente asilo si impegna a rispettare il regolamento della struttura ospitante, alla cura, alla conservazione e gestione quotidiana dell'alloggio, a partecipare alle iniziative di formazione e integrazione sociale che verranno proposte".

In tutta Italia e anche nella nostra Regione non si può, infatti, non tenere conto anche del rilevante costo sociale determinato dalla presenza di quei migranti che, in più di una occasione, sono stati sorpresi in attività illegali quali, tra l'altro, lo spaccio di droga. E d'altro canto, ferme restando le competenze delle Autorità preposte in tema di sicurezza e di mantenimento dell'ordine pubblico, una riflessione va indubbiamente aperta anche sulla responsabilizzazione dei soggetti gestori dell'accoglienza che dovrebbero essere in grado di vigilare con puntualità sulle attività svolte dagli ospiti delle strutture ed essere tenuti a segnalare

prontamente episodi di illegalità che coinvolgono gli ospiti stessi. Tutti aspetti che possono trovare la loro giusta e imprescindibile collocazione all'interno del Patto di accoglienza.

Il presente progetto di legge interviene, pertanto, in modifica della legge regionale 24 marzo 2004, n.5 "Norme per l'integrazione sociale dei cittadini stranieri immigrati. Modifiche alle leggi regionali 21 febbraio 1990, n. 14 e 12 marzo 2003, n.2." mediante l'introduzione dell'articolo 3 bis che codifica e valorizza lo strumento del Patto di accoglienza come sopra descritto.

Con l'articolo 1 del presente progetto di legge si propone l'introduzione dell'articolo 3 bis all'interno della Legge Regionale 24 marzo 2004, n.5 denominato "Patto di accoglienza". Alla Regione Emilia-Romagna è affidato il ruolo di promozione della sottoscrizione del Patto che viene sottoscritto tra soggetto gestore dell'accoglienza, titolari del diritto di accoglienza

e Ente locale interessato. I contenuti del Patto sono condivisi tra Regione, Comune e soggetti gestori e prevedono gli obblighi a carico sia dei soggetti gestori che dei beneficiari dell'accoglienza. Nel Patto vengono previsti anche i casi in cui si perde il diritto all'accoglienza.

Tra gli obblighi a carico del gestore vengono introdotti quelli relativi alla comunicazione tempestiva alla Prefettura competente delle violazioni del Patto da parte dei beneficiari, alla vigilanza delle attività svolte dai titolari del diritto di accoglienza e alla rendicontazione mensile degli interventi per gli ospiti.

Alla Regione Emilia-Romagna viene inoltre attribuito un ruolo di raccordo con le Prefetture territoriali per la verifica del rispetto del Patto e di monitoraggio acquisendo i dati sugli allontanamenti degli ospiti dalle strutture, sulle violazioni delle norme del Patto e sulle espulsioni dal territorio regionale.

PROGETTO DI LEGGE

Art. 1

*Introduzione dell'art. 3 bis
nella Legge Regionale 24 marzo 2004, n.5*

1. Dopo l'articolo 3 della L.R. n.5/2004 è aggiunto il seguente articolo 3 bis

"Art.3 bis

Patto di accoglienza

1. La Regione Emilia-Romagna promuove la sottoscrizione del Patto di accoglienza (d'ora in avanti Patto) dei richiedenti asilo.

2. Il Patto è sottoscritto tra soggetto gestore e titolari del diritto di accoglienza. Il Patto è sottoscritto anche dall'Ente locale interessato.

3. I contenuti del Patto sono condivisi tra Regione Emilia-Romagna, Comuni e soggetti gestori dell'accoglienza. Il Patto prevede:

- a) gli interventi minimi previsti per gli ospiti accolti;
- b) i casi per i quali è prevista la perdita del diritto all'accoglienza;
- c) l'obbligatorietà, per il soggetto gestore, di vigilare sulle attività svolte dai titolari del diritto di accoglienza;
- d) le sanzioni previste per il gestore nei casi accertati di mancato

controllo sulle attività svolte dai titolari del diritto di accoglienza.

e) le modalità di rendicontazione mensile degli interventi da parte del gestore.

4. La perdita del diritto all'accoglienza avviene nei seguenti casi:

- a) gravi violazioni delle norme del Patto;
- b) accertamento della pericolosità sociale dell'individuo;
- c) appartenenza alle categorie indicate negli articoli 1, 4 e 16, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

5. In caso di gravi violazioni del Patto e in presenza di casi di cui al comma 4, il soggetto gestore è tenuto a darne comunicazione tempestiva alla Prefettura territoriale.

6. Ciascun soggetto gestore dell'accoglienza è tenuto a far sottoscrivere ai nuovi ospiti il Patto di accoglienza di norma entro 10 giorni dall'arrivo in struttura. Decorso tale termine, il Patto si intende implicitamente sottoscritto.

7. Il gestore dell'accoglienza comunica al Comune di riferimento l'interruzione o fine del Patto di accoglienza.

8. La Regione Emilia-Romagna si raccorda semestralmente con le Prefetture territoriali per la verifica del rispetto del Patto e, per fini di monitoraggio, acquisisce i dati sugli allontanamenti degli ospiti dalle strutture, sulle violazioni delle norme del Patto e sulle espulsioni dal territorio regionale.